

Bruxelles, 28 giugno 2021
(OR. en)

10130/21

UD 177
ENFOCUSTOM 100
FIN 506
JAI 772

RISULTATI DEI LAVORI

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Delegazioni
n. doc. prec.:	9861/1/21 REV 1
Oggetto:	Conclusioni del Consiglio sulla relazione speciale n. 4/2021 della Corte dei conti europea dal titolo "Controlli doganali: l'insufficiente armonizzazione nuoce agli interessi finanziari dell'UE"

A seguito dell'approvazione da parte del Consiglio "Agricoltura e pesca" nella sessione del 28 giugno 2021, si allegano per le delegazioni le conclusioni del Consiglio sulla relazione speciale n. 4/2021 della Corte dei conti europea dal titolo "Controlli doganali: l'insufficiente armonizzazione nuoce agli interessi finanziari dell'UE".

**Conclusioni del Consiglio sulla relazione speciale n. 4/2021 della Corte dei conti europea dal titolo
"Controlli doganali: l'insufficiente armonizzazione nuoce agli interessi finanziari dell'UE"**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA:

1. ACCOGLIE CON FAVORE la relazione speciale n. 4/2021 della Corte dei conti europea (in prosieguo "Corte") dal titolo "Controlli doganali: l'insufficiente armonizzazione nuoce agli interessi finanziari dell'UE"; PRENDE ATTO altresì delle constatazioni ivi contenute;
2. SOTTOLINEA che l'insieme delle importazioni ed esportazioni dell'UE nel 2019 ammontava a circa il 25 % del PIL dell'UE, il che illustra l'impatto del commercio internazionale sull'economia dell'UE e l'importanza dell'unione doganale; SOTTOLINEA altresì che i dazi doganali rappresentano una quota importante del bilancio dell'UE¹ e che la riscossione corretta ed efficace dei dazi doganali è una responsabilità fondamentale delle autorità doganali degli Stati membri;
3. SOTTOLINEA che la missione delle autorità doganali degli Stati membri è la supervisione del commercio internazionale dell'Unione e che, pertanto, esse sono responsabili della tutela degli interessi finanziari ed economici dell'Unione e dei suoi Stati membri, nonché di garantire la sicurezza dell'Unione e proteggere l'Unione dal commercio sleale e illegale, facilitando nel contempo le attività commerciali legittime e mantenendo il giusto equilibrio tra i controlli doganali e l'agevolazione degli scambi legittimi;
4. RICORDA che, conformemente alla normativa dell'UE, le autorità doganali possono effettuare tutti i controlli doganali che ritengono necessari in base alle proprie valutazioni e decisioni e RILEVA che le autorità doganali degli Stati membri adempiono alle loro complesse e molteplici responsabilità in circostanze molto diverse, sebbene dispongano di risorse limitate;

¹ Secondo i dati Eurostat, il 13 % del bilancio totale dell'UE nel 2019.

5. PRENDE ATTO dell'estensione e dell'approccio dell'audit applicati dalla Corte, che ha esaminato il nuovo quadro di regolamentazione e le fasi fino alla selezione delle dichiarazioni d'importazione da controllare e il seguito dato a detti controlli, effettuando visite in cinque Stati membri ma escludendo dall'audit la qualità dei controlli doganali e le risultanze di questi ultimi nonché i controlli non di bilancio;
6. SOTTOLINEA che le visite di audit hanno avuto luogo tra ottobre 2019 e gennaio 2020, periodo che corrisponde all'inizio dell'applicazione della decisione di esecuzione su criteri e norme comuni in materia di rischi finanziari (la "decisione CRF"), mentre successivamente la Commissione ha elaborato, insieme agli Stati membri, un documento di orientamento che integra la decisione CRF. Insieme, questi due documenti costituiscono il quadro per stabilire i criteri e le norme comuni in materia di rischi finanziari, al fine di consentire agli Stati membri di affrontare i rischi finanziari alle frontiere esterne in maniera equivalente;
7. RICONOSCE l'opportunità di valutare l'ampliamento e il rafforzamento eventuali della decisione CRF tenendo conto dell'intera gamma di strumenti disponibili per la vigilanza doganale e dei diversi tipi di frontiere, modelli di business e flussi commerciali;
8. RAMMENTA le conclusioni del Consiglio, del 18 dicembre 2020, dal titolo "Fare avanzare l'unione doganale al livello successivo: un piano d'azione"², in cui, tra l'altro, INVITA la Commissione a elaborare una descrizione dettagliata dei compiti, del ruolo, del posizionamento e del modello di business delle capacità di analisi congiunta dell'UE, allo scopo di rafforzare ulteriormente l'efficienza e creare valore aggiunto per la strategia di gestione dei rischi, e che fornisca una valutazione giuridica e finanziaria anche su questioni di protezione e sicurezza dei dati, TENENDO CONTO delle competenze e risorse rispettive degli Stati membri e della Commissione nell'ambito della gestione dei rischi e dei controlli;
9. RIBADISCE l'importanza di una stretta cooperazione con gli Stati membri nello sviluppo delle capacità di analisi congiunta dell'UE;

² Doc. ST 14292/20.

10. RICONOSCE la necessità di un'analisi dei rischi dal punto di vista dell'UE, compresa l'analisi dei flussi commerciali e dei controlli di credibilità;
11. Nel contesto della futura nuova strategia di gestione dei rischi, SOTTOLINEA l'importanza generale di rafforzare la cooperazione e la condivisione delle informazioni tra gli Stati membri e con la Commissione, preservando allo stesso tempo la flessibilità dovuta alle differenze, quali l'ubicazione geografica, i tipi di frontiere e i flussi commerciali, e tenendo conto della probabilità del rischio e del suo impatto potenziale;
12. INVITA la Commissione a tener conto delle competenze e degli strumenti sviluppati dagli Stati membri, se del caso anche nell'ambito di progetti congiunti, come il CELBET, per quanto riguarda sia le capacità di analisi congiunte sia la nuova strategia di gestione dei rischi;
13. RICONOSCE la necessità di continuare a sviluppare strumenti informatici per la gestione dei rischi e, a tale proposito, RICORDA le conclusioni del Consiglio concernenti la seconda relazione sullo stato dei lavori relativi all'attuazione della strategia e del piano d'azione dell'UE per la gestione dei rischi doganali³, in cui si sottolinea la necessità di fornire i sistemi elettronici previsti dal codice doganale dell'Unione in maniera tempestiva, al fine di consentire alle amministrazioni doganali di gestire i rischi finanziari e di sicurezza, agevolando nel contempo gli scambi;
14. RICONOSCE che la Commissione ha accettato e si è impegnata ad attuare entrambe le raccomandazioni della Corte ed ESORTA la Commissione a collaborare strettamente con gli Stati membri a tale riguardo;
15. INVITA la Commissione e gli Stati membri a continuare a far fronte alle sfide relative alla tutela efficace degli interessi finanziari dell'UE, nonché ai rischi non di bilancio, mantenendo nel contempo un giusto equilibrio fra efficienza ed efficacia dei controlli e agevolazione del commercio.

³ Doc. ST 15497/18.